



Prot. n. 862/2021

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE

(con modifiche approvate dal Collegio dei Professori in data 21/05/2021)

(approvato dal Consiglio Accademico in data 27/05/2021)

Indice

Art. 1 Indizione delle elezioni	pag. 2
Art. 2 Elettorato Attivo.....	pag. 2
Art. 3 Elettorato Passivo.....	pag. 2
Art. 4 Presentazione delle Candidature.....	pag. 2
Art. 5 Commissione Elettorale e Commissione di Seggio.....	pag. 3
Art. 6 Modalità di Voto.....	pag. 3
Art. 7 Certificazione della Votazione.....	pag. 3
Art. 8 Metodo d'Elezione.....	pag. 3
Art. 9 Operazioni di Scrutinio.....	pag. 4
Art. 10 Operazioni di voto con modalità telematica e relativo scrutinio.....	pag. 4
Art. 11 Ricorsi.....	pag. 4



Art. 1 Indizione delle Elezioni

Le elezioni sono indette dal Direttore in carica, in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto, emanato almeno trenta giorni prima delle elezioni, che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

In caso di cessazione anticipata della carica, le elezioni sono indette dal Direttore vicario/facente funzione.

Art. 2 Elettorato attivo

Ai sensi dell'art. 6 DPR 28 febbraio 2003 n. 132 e dell'art. 15 (comma 5) dello Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali (Istituto Musicale Pareggiato) "Claudio Monteverdi" di Cremona, l'elettorato attivo è riservato ai docenti di prima e seconda fascia con contratto a tempo indeterminato e a quelli con contratto a tempo determinato in servizio presso l'Istituzione fino al termine dell'anno accademico.

L'elenco dell'elettorato attivo sarà pubblicato all'Albo dell'Istituto entro venti giorni dalla data fissa per le elezioni (e comunque nei termini indicati sul decreto di cui all'art. 1 del presente Regolamento). Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco sopracitato sono segnalate al Presidente della Commissione Elettorale fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il Presidente della Commissione Elettorale provvede – sentendo, ove occorra, l'intera Commissione – all'eventuale modifica e/o integrazione dell'elenco.

Art. 3 Elettorato passivo

Ai sensi dell'art. 15 – commi 5 e 6 – dello Statuto, l'elettorato passivo spetta a tutti i Professori di prima fascia con contratto a tempo indeterminato anche di altre Istituzioni che:

- non abbiano riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano già stati riabilitati;
- non abbiano riportato condanna penale ancorché in relazione alla medesima siano intervenuti amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal Giudice delle Indagini Preliminari;
- siano in possesso di requisiti di: pregressa attività di direzione o vicedirezione o di esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
- abbiano maturato una consolidata esperienza in qualità di docente di materie musicali presso lo stesso Istituto o di altri istituti musicali pareggiati o conservatori statali.

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature è compito della Commissione Elettorale.

L'elenco delle candidature ammesse con i relativi programmi e curricula è pubblicato all'Albo dell'Istituto a cura della Commissione Elettorale entro otto giorni dal termine di presentazione delle candidature (e comunque nei termini indicati sul decreto all'art. 1 del presente Regolamento). Avverso l'elenco provvisorio è esperibile ricorso alla Commissione Elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione.

L'elenco resta a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 4 Presentazione delle candidature

Le candidature dovranno essere consegnate entro quindici giorni dalla data fissata per le elezioni (e comunque nei termini indicati sul decreto di cui all'art. 1 del presente Regolamento). Le candidature dovranno essere consegnate entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile al protocollo dell'Istituto (Ufficio di Segreteria), che ne rilascia apposita ricevuta o a mezzo pec.

Le candidature dovranno essere corredate dai documenti di seguito elencati, tutti sottoscritti dal candidato:

- curriculum vitae
- programma attraverso il quale il candidato ritenga possano essere individuati e conseguiti gli obiettivi culturali, didattici, artistici, organizzativi e strutturali atti a qualificare maggiormente l'Istituto;
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità, di cui al precedente art. 3.

La candidatura può essere ritirata in ogni momento, e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, mediante comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale.



Art. 5 Commissione Elettorale e Commissione di Seggio

La Commissione Elettorale è composta da tre Docenti, designati dal Collegio dei Professori. A seguito dell'elezione viene formata una graduatoria composta da tre componenti titolari e da supplenti. La Commissione Elettorale è nominata con Decreto del Direttore.

La Commissione Elettorale, all'atto dell'insediamento, nomina al suo interno un Presidente.

I professori che presentano la propria candidatura alle elezioni per la carica di direttore non possono far parte della Commissione Elettorale.

La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti, anche in caso di ballottaggio:

- acquisizione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto;
- verifica della ammissibilità delle candidature presentate;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- esame dei ricorsi sulle candidature;
- esame eventuali reclami presentati, a pena di decadenza, entro cinque giorni successivi alle votazioni;
- proclamazione del candidato eletto.

Le candidature ammesse, i curricula presentati e i programmi saranno affissi all'Albo dell'Istituto e messi a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

La Commissione Elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di Seggio. Il Presidente della Commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Presidente della Commissione di Seggio.

Il Seggio Elettorale si insedia per le operazioni preliminari almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto, controlla il materiale di voto, procede al conteggio delle schede e alla loro vidimazione, garantisce la libertà e la segretezza del voto.

Art. 6 Modalità di voto

A ciascun elettore, all'atto della votazione, viene consegnata una scheda unica previo accertamento dell'identità personale da parte dei componenti del seggio elettorale.

Le schede comprendenti i nominativi di tutti i candidati ammessi devono essere firmate dai componenti di seggio. La partecipazione al voto è attestata dalla firma apposta dall'elettore medesimo sull'elenco predisposto dalla Commissione stessa.

Il voto è segreto e deve essere espresso contrassegnando con una **X** la casella contenente il nominativo del candidato. L'elettore può esprimere una sola preferenza.

Sono nulle le schede sulle quali siano espresse più preferenze o presentino tracce di segni di individuazione.

Le schede, il verbale delle operazioni elettorali e gli elenchi degli aventi diritto al voto, vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio.

Art. 7 Certificazione della votazione

Nell'elenco dell'elettorato, di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento, a fianco del nome dell'elettore sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

Art. 8 Metodo d'elezione

Il candidato che nel corso della prima votazione raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto viene eletto Direttore. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato in possesso di maggiore anzianità di ruolo. A parità di anzianità in ruolo viene dichiarato eletto il candidato più anziano.



Art. 9 Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al residuo materiale della votazione, al Direttore. Il Presidente della Commissione Elettorale, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dell'eletto tramite provvedimento da pubblicare all'albo e sul sito dell'Istituto.

Art. 10 Operazioni di voto con modalità telematica e relativo scrutinio

In riferimento all'art 3 quater "Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" contenuto nel Testo del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 3 maggio 2021, n. 58, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'anno 2021.», si procede a integrare il presente Regolamento riconoscendo, in via d'urgenza allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo e consentire il voto in caso di limitazioni agli spostamenti, l'esercizio del diritto di voto in modalità telematica attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica che garantisca che il voto sia personale, riservato, segreto e libero e che siano rispettati i principi generali in materia di pubblicità e trasparenza delle procedure.

A tal fine:

- il Direttore Amministrativo—nomina il Responsabile della procedura telematica tra i dipendenti del Conservatorio con adeguate competenze tecniche, da individuare previa richiesta di disponibilità. In caso di assenza di professionalità interne l'incarico— verrà affidato ad un soggetto esterno qualificato allo scopo.

Il Responsabile dovrà affiancare gli organi preposti alle procedure elettorali e il Responsabile del Procedimento nella figura del Direttore Amministrativo e svolgere, in particolare, i seguenti compiti:

1. soluzione dei problemi tecnici al fine di garantire il buon funzionamento dell'esercizio del diritto di voto;
2. assistenza al singolo votante;
3. raccolta dei dati.

Una volta individuata la piattaforma informatica e nominato il Responsabile della procedura telematica, agli aventi diritto al voto verranno forniti gli strumenti e le indicazioni indispensabili al fine di consentire l'espressione del voto con modalità telematica.

Il Responsabile della procedura telematica caricherà a sistema l'elenco degli elettori aventi diritto al voto, completato e trasmesso dalla Segreteria con gli indirizzi email istituzionali, e curerà la redazione scheda elettorale telematica secondo le indicazioni della Commissione elettorale.

Gli aventi diritto al voto riceveranno per email il link alla postazione di voto virtuale dove poter esprimere il voto e un codice personale con il quale identificarsi e votare in modo anonimo e una sola volta.

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, con l'ausilio del Responsabile della procedura telematica, si procederà allo scrutinio dei voti trasmessi e alla proclamazione degli eletti.

Delle operazioni si deve dare atto nel verbale.

L'applicazione del presente articolo durante l'emergenza sanitaria, è integralmente sostitutiva di quanto disposto dai precedenti artt. 6, 7 e 9. In altri casi, acquisito il parere del Collegio dei Professori, può essere inteso come interamente sostitutivo degli artt. 6, 7, e 9, o a integrazione degli stessi.

Art. 11 Ricorsi

Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione dell'eletto.